



ESTEROMETRO E NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA

A cura di Mario, Carmelo Piancaldini

Monopoli, 29 aprile 2022

ESTEROMETRO

Disposizioni normative di riferimento

fino al 30 giugno 2022

Art. 1, comma 3-bis, d.Lgs. n. 127/2015 (e successive modificazioni)

Primo periodo

- ✓ I soggetti passivi di cui al comma 3 **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate **i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.**

La trasmissione telematica è effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

ESTEROMETRO

Disposizioni normative di riferimento dal 1 luglio 2022

Art. 1, comma 3-bis, d.Lgs. n. 127/2015 (e successive modificazioni)

Secondo periodo

- ✓ Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, i dati di cui al primo periodo sono **trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2**. Con riferimento alle medesime operazioni:
- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;
 - b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione**.

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento fino al 30 giugno 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

Specifiche tecniche versione 1.6.4 – capitoli 3 e 4

- ✓ Predisposizione e invio trimestrale di **un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate (DTE) e ricevute (DTR) da e verso operatori stranieri**

Nella pratica operativa cosa fa l'operatore (o intermediario):

1. mediante il SW gestionale, **registra i dati** (data, numero, imponibile, imposta o «natura» IVA ecc.) delle operazioni attive e passive in contabilità (registri IVA)
2. trimestralmente, sempre mediante il SW gestionale, **predisporre un file XML contenente i dati** di dettaglio delle singole operazioni
3. **trasmette il file XML** via Entratel o upload su portale F&C



ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

[Specifiche tecniche versione 1.7 – capitolo 3](#) (pubblicate il 23.12.2021)

- ✓ **Operazioni attive** → Predisposizione e invio – entro 12gg dalla data di effettuazione dell'operazione – di **un file FE XML con codice destinatario XXXXXXXX per ogni operazione di cessione/prestazione**

Nella pratica operativa deve fare l'operatore (o intermediario):

1. mediante il SW gestionale, **predisporre la fattura esattamente come fa ora quando predisporre la FE per il cliente italiano**
2. **trasmettere il file XML** al SdI entro 12gg dalla data fattura

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

Specifiche tecniche versione 1.7 – capitolo 3

- ✓ **Operazioni passive** → Predisposizione e invio – entro il 15 del mese successivo al ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione – di **un file FE XML con tipo documento TD17, TD18 o TD19 e codice destinatario specifico o 0000000 per ogni operazione di acquisto**

Nella pratica operativa cosa fa l'operatore (o intermediario):

1. mediante il SW gestionale, **predisporre un file XML conforme a quello FE inserendo i dati del documento ricevuto dal fornitore** (è necessario inserire i dati obbligatori: data ricezione o effettuazione operazione, numero, imponibile, imposta o «natura» IVA e la descrizione)
2. **trasmette il file XML** al SdI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione o di effettuazione dell'operazione

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Nella pratica operativa:

1. il **ciclo attivo si uniforma** poiché l'operatore (o l'intermediario) genereranno – per tutte le operazioni nazionali, comunitarie o extraUE – il file XML FE e sarà lo stesso SW gestionale e popolare i registri IVA
2. I **file XML delle fatture verso operatori stranieri potranno automaticamente essere trasformati in PDF** e trasmessi al cliente via email o su carta (se ancora qualcuno spedisce le fatture su carta...)
3. L'AE popolerà correttamente le **bozze dei registri IVA oggi messe a disposizione nel portale F&C** qualora non si volesse più tenere i registri IVA «a casa»

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Nella pratica operativa:

1. I dati delle **operazioni passive** registrati con il SW gestionale per predisporre i file XML da trasmettere a SdI saranno automaticamente caricati, dallo stesso SW, nel registro IVA acquisti
2. L'AE popolerà correttamente le **bozze dei registri IVA oggi messe a disposizione nel portale F&C** qualora non si volesse più tenere i registri IVA «a casa»

Attenzione: per le operazioni passive, la data da riportare nel file XML sarà quella di ricevimento del documento che comprova l'operazione (es. fattura ricevuta da fornitore estero). In assenza di documento comprovante l'operazione (es. servizi ricevuti da Paese extra UE), si riporterà la data di effettuazione dell'operazione (normalmente coincidente con quella del pagamento).

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

[Specifiche tecniche versione 1.7](#) – **capitolo 3** (pubblicate il 23.12.2021)

OPERAZIONI ATTIVE

- ✓ **Tipo documento:** si useranno i **TD da 01 a 06**
- ✓ **codice destinatario:** **XXXXXXXX**. Qualora il cliente estero accetti FE XML via Sdl (ad es. si appoggia ad un provider accreditato Sdl), si potrà inserire il codice destinatario specifico e, a quel punto, il flusso rappresenterà a tutti gli effetti una «fattura elettronica»
- ✓ Il file sarà **consultabile nel portale F&C** e marcato come operazione attiva verso l'estero.

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

[Specifiche tecniche versione 1.7](#) – **capitolo 3** (pubblicate il 23.12.2021)

OPERAZIONI PASSIVE

- ✓ **Tipo documento:** si userà i **TD 17** per acquisto servizi dall'estero (UE o extraUE), il **TD18** per acquisto di beni intracomunitari, il **TD19** per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (beni già presenti in Italia)
- ✓ **codice destinatario:** **0000000** oppure se il fornitore estero decide di emettere FE XML via Sdl (ad es. si appoggia ad un provider accreditato Sdl), non si dovrà predisporre e inviare alcun file perché l'AE acquisirà direttamente i dati della FE. È il caso delle **fatture da operatori di San Marino che dal 1 luglio diventano obbligatorie ai sensi del DM 21 giugno 2021**
- ✓ Il file sarà **consultabile nel portale F&C** e marcato come operazione attiva verso l'estero.

FE ed ESTEROMETRO

Documenti e informazioni

[Area Fatture e Corrispettivi del sito internet AE](#)